

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 72

**Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Destinatari delle agevolazioni fiscali. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 18/2017

Art. 2 - Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2017

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera s), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Considerato che:

1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio;

2. La linea inaugurata dalla l.r. 45/2012 e proseguita dalla l.r. 18/2017 sta producendo un riscontro positivo da parte degli operatori e delle loro rappresentanze nella società;

3. L'interesse da essi manifestato si è concretizzato sia nella richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia nella formulazione di suggerimenti volti a rendere tale normativa maggiormente efficace;

4. In risposta a tali istanze si ritiene opportuno intervenire sia sulla platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, sia sul novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili;

5. Occorre procedere ad una riformulazione dell'articolo 2 della l.r. 18/2017 volta a chiarire l'ambito applicativo della norma relativamente alle fondazioni, ivi comprese quelle bancarie;

6. Occorre altresì intervenire sull'articolo 3 della l.r. 18/2017 inserendo fra i progetti finanziabili quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati a sostenere attività di rilevante valore artistico e culturale;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Destinatari delle agevolazioni fiscali.  
Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 18/2017

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) è sostituito dal seguente:

**“Art. 2**

Destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:

a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati,

diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;

b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) persone fisiche esercenti attività commerciali;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.”.

#### Art. 2

Progetti di intervento finanziabili.  
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2017

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2017 è sostituita dalla seguente:

“a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi da:

1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.12.2017

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 17 maggio 2017, n. 186

#### Proponenti:

**Consiglieri** Anselmi, Marras, Meucci, De Robertis, Capirossi, Bezzini, Mazzeo, Bugetti, Vadi, Scaramelli, Bugliani, Pieroni, Nardini.

**Assegnata** alle 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 5 dicembre 2017

**Approvata** in data 5 dicembre 2017

**Divenuta** legge regionale 53/2017 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana); così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18

#### LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 73

#### Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Schedario viticolo

Art. 4 - Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo

Art. 5 - Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Art. 6 - Tenuta ed aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Art. 7 - Gestione del potenziale viticolo

Art. 8 - Gestione delle produzioni

Art. 9 - Controllo

Art. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 11 - Clausola valutativa

Art. 12 - Norme transitorie

Art. 13 - Abrogazioni

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale